



Automobile Club d'Italia

DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 1 DEL 15/04/2025

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' TERRITORIALE DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Oggetto: Adesione alla Convenzione Consip denominata “Energia Elettrica 22”, mediante ordinativo di fornitura nell'ambito del Lotto n. 1 per la Regione Valle d'Aosta Piemonte, aggiudicato alla società EDISON ENERGIA S.P.A. – CIG derivato: B676B65174

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 che ha recepito la normativa introdotta dal Decreto Legislativo n.29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art.27 del citato Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165, nella seduta del 28.01.2016 ed in particolare gli artt. 7, 12, 14, 18 e 20;

VISTO l'art. 18 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, ai sensi del quale i Dirigenti preposti agli Uffici dirigenziali non generali dell'Ente, nell'ambito delle funzioni ad essi riconosciute dalla vigente normativa, adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa nei limiti del budget loro assegnato e secondo criteri di massima stabiliti dal Segretario Generale;

VISTO il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 14 dicembre 2016, ai sensi dell'art.2 comma 2bis del Decreto Legge 31 agosto 2013 n.101, convertito con modificazioni nella Legge 30 ottobre 2013 n.125;

VISTO l'articolo 13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'art.12 del citato Regolamento di Organizzazione;

VISTO il Budget Annuale per l'anno **2025**, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni deliberato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 4 dicembre 2024 con determinazione n. 4034 del 4 dicembre 2024;

VISTI l'art.2 comma 3 e l'art.17 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013 n.62, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165;

VISTO il Codice di Comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2015;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 23 marzo 2021;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2025- 2027, redatto ai sensi dell'art.1 della legge 6 novembre 2012 n.190 ed approvato dal Comitato esecutivo dell'Ente con deliberazione adottata dal Consiglio Generale nella riunione del 28 gennaio 2025;

VISTO l'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nella riunione del 26 marzo 2013, integrato con le modifiche deliberate nelle riunioni del 10 aprile e del 24 luglio 2013 e del 22 luglio 2015 che, tra le altre revisioni agli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, ha istituito le funzioni di Direttore Compartimentale, dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

VISTA la Determinazione a firma del Segretario Generale ACI **prot. 5092 del 30/05/2024**, con la quale ha conferito alla sottoscritta, con decorrenza dal **01/06/2024** e con scadenza **31/05/2026**, l'incarico di Responsabile dell'Unità Territoriale ACI del Verbano Cusio Ossola;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art.13, comma1, lett. 0) del Decreto Legislativo del 29 ottobre 1999, n.419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

VISTO in particolare l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'art.7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTA la delibera **n.4034 del 4 dicembre 20243**, con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l'esercizio **2025**, ha stabilito in **€ 40.000,00** e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Funzionari Responsabili delle Unità Territoriali possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni e che, oltre tale importo tali atti e provvedimenti siano sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, Codice dei Contratti Pubblici, implementato e coordinato con il Decreto Legislativo n.56 del 19 aprile 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.103 del 5 maggio 2017;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e s.m.i., recante "Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti", nella parte attualmente in vigore;

VISTE le Linee Guida n.4 ANAC (di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016), le quali prevedono che, in determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si possa procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale;

VISTA la Determinazione ANAC n.5 del 6 novembre 2013 – *Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture*;

VISTO l'art.32, comma 2 del suddetto Decreto Legislativo n.50/2016, il quale prevede che, nella procedura di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso, da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

VISTO il Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del

Segretario Generale n.3083 del 21 novembre 2012 ed in particolare gli articoli 9 e 10, in merito alle competenze in materia negoziale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel “Manuale delle Procedure amministrativo-contabili” dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n.2872 del 17 febbraio 2011;

VISTA la Legge 13 agosto 2010 n.136 ed in particolare l'art.3, relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO l'art.31 del Codice, le prescrizioni contenute nelle Linee Guida n.3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni”, emanate dall'ANAC con determinazione n.1096 del 26 ottobre 2016, nonché l'art.12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, il quale stabilisce che con la determinazione a contrarre o con apposito provvedimento è nominato, per ciascun contratto, un responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

VISTI gli artt. 4, 4 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i., in merito alla responsabilità del procedimento amministrativo;

VISTO l'art.42 del Decreto Legislativo n.50/2016 e s.m.i. e l'art.6 bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge 190/2012, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

RITENUTO di svolgere le funzioni di Responsabile del Procedimento, in conformità all'art.5 della Legge n.241/90 e s.m.i.;

TENUTO CONTO che, in data **30/04/2025** verrà a scadenza il contratto concluso dall'Unità Territoriale ACI del Verbano Cusio Ossola per la fornitura di energia elettrica nell'ambito della Convenzione Consip denominata “Energia Elettrica 21” relativamente al Lotto 1, aggiudicato alla società **AGSM AIM ENERGIA S.p.A.**;

VISTO l'art.1, comma 7, DL n. 95/2012 convertito nella L. n.135/2012 (come modificato dall'art.1, comma 151, L. n.228/2012, poi dall'art.1, comma 494 L. n.208/2015), che prevede che, relativamente ad alcune categorie merceologiche, tra le quali rientra l'energia elettrica, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati, salva la possibilità di procedere ad affidamenti anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 3 per cento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali;

VISTO l'art.58 comma 1 della L.n. 388/2000 che ha conferito all'organismo societario Consip S.p.A. Il compito di stipulare, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi di cui all'art. 26 della Legge n.488/1999 e s.m.i., in base al quale le imprese fornitrici individuate a seguito di procedura di gara espletata ai sensi del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. e dagli altri soggetti legittimati, ai sensi della normativa vigente in materia;

VISTI i decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, con i quali il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A. tra l'altro l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni stesse, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema ed al controllo e monitoraggio dei consumi e della spesa pubblica;

VISTO che i singoli contratti di fornitura, della durata di dodici mesi, vengono conclusi, a tutti gli effetti, tra le Pubbliche Amministrazioni contraenti e i fornitori attraverso l'emissione degli ordinativi di fornitura nei quali sono indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione, secondo le modalità ed i termini indicati nelle condizioni generali della Convenzione;

TENUTO CONTO che il sistema introdotto dall'art.26 della L. n.488/1999 e dall'art. 58 della L. n.388/2000 non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

VERIFICATO che è attiva dal **27/01/2025** e fino al **27/01/2026**, la convenzione denominata **"Energia Elettrica 22"** stipulata in data **22/01/2025** con la società **EDISON ENERGIA S.P.A.**, aggiudicataria del **Lotto 1** per la regione Piemonte e Valle d'Aosta, per la fornitura di energia elettrica che offre nuovi prezzi competitivi ed è in linea con piani dell'Ente di Energy Management e di sostenibilità dell'ambiente;

TENUTO CONTO che la Convenzione ha ad oggetto la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi con prezzi differenziati in funzione della tipologia di utenza nonché la predisposizione, a cura della Società aggiudicataria, di tutti gli atti necessari all'attivazione della stessa fornitura ed al monitoraggio costante dei consumi consentendo all'Amministrazione di aderire alla più grande negoziazione di energia elettrica per le PPAA d'Italia, utilizzando procedure d'acquisto integralmente smaterializzate ed un contratto con prezzi e condizioni trasparenti;

RAVVISATO che l'adesione alla Convenzione Consip in vigore si inserisce nel quadro degli interventi finalizzati a controllare la spesa ed a garantire una gestione economica ed efficiente, in quanto l'Ente potrà usufruire delle opportunità di risparmio offerte senza alcun onere gestionale aggiuntivo ed il fornitore darà tutta l'assistenza necessaria per assicurare il controllo dei consumi, assumendosene, in virtù della convenzione, il relativo onere;

VISTO l'interesse pubblico a garantire il perseguimento di obiettivi di efficienza e di miglioramento dell'utilizzazione delle risorse strumentali della Pubblica Amministrazione e dell'elevazione degli standard qualitativi ed economici della gestione, nonché il mantenimento nel tempo degli effetti e delle misure di contenimento della spesa per la più efficace realizzazione del principio costituzionale di buon andamento, tenuto altresì conto delle disposizioni in materia di efficientamento delle spese energetiche e dei consumi di cui all'art.14 del Decreto Legge 7 maggio 2012 n.52 convertito, con modificazioni, nella Legge 6 luglio 2012 n.94;

RITENUTO di aderire alla Convenzione Consip **"Energia Elettrica 22"**, affidando la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi alla società **EDISON ENERGIA S.p.A.**, aggiudicataria del lotto territoriale di riferimento per le Regioni Valle d'Aosta, Piemonte (n. 1) alle condizioni tutte della Convenzione medesima ed ai prezzi ivi stabiliti;

VISTI l'art.1 comma 67 della Legge 23 dicembre 2005 n.266 e le istruzioni operative dell'ANAC che, al paragrafo 3 – Esenzione dalla contribuzione – stabiliscono che sono esclusi dal versamento del contributo le fattispecie di contratti di adesione ad accordi quadro o convenzioni;

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di copertura di budget dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio dell'Ente;

PRESO ATTO che il numero CIG Identificativo della Convenzione è **B2B7811D63** e che il CIG derivato relativamente all'ordinativo di fornitura ACI è **B676B65174**

VISTI l'art.26 della Legge n.488/99 e s.m.i., l'art.58 della L. n.388/2000, il D.Lgs. n.50/2016, il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI, la convenzione "Energia Elettrica 22" per il lotto n.1, stipulata tra Consip e EDISON ENERGIA S.p.A. ed i relativi allegati, il Manuale delle Procedure Negoziali dell'Ente per quanto compatibile

DETERMINA

Sulla base delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione

Di prendere atto che è attiva **dal 27/01/2025 e fino al 27/01/2026** la Convenzione denominata **"Energia Elettrica 22"**, stipulata in data **22/01/2025** dalla Consip SpA con la società **EDISON ENERGIA S.p.A.**, aggiudicataria del **Lotto geografico n.1** per le regioni **Piemonte e Valle d'Aosta**;

Di autorizzare l'adesione alla suddetta convenzione Consip, denominata "Energia Elettrica 22", mediante ordinativo di fornitura nell'ambito del Lotto n. 1 per le Regioni Piemonte e Valle d'Aosta, aggiudicato alla società **EDISON ENERGIA S.p.A.** alle condizioni, modalità e termini indicati nella stessa convenzione e fino alla concorrenza della quantità massima e dei prezzi ivi previsti;

Il contratto di fornitura concluso tra l'ACI e la società **EDISON ENERGIA S.p.A.** attraverso l'emissione dell'ordinativo, avrà la durata di dodici mesi a decorrere dal **01/07/2025**, data di attivazione e fino al **30/06/2026**;

L'importo di **€ 7.200,00 IVA esclusa** verrà contabilizzato sul **Conto di Costo 410723003** a valere sul budget di gestione assegnato per gli esercizi finanziari 2025 e 2026 all'Unità Territoriale ACI del Verbano Cusio Ossola, quale **Centro di Responsabilità Gestore n. 4981**, suddiviso nel modo di seguito indicato:

- **€ 3.600,00 IVA esclusa** per l'esercizio finanziario 2025
- **€ 3.600,00 IVA esclusa** per l'esercizio finanziario 2026

Il CIG derivato assegnato allo specifico ordinativo di fornitura dal sistema SIMOG dell'ANAC è il numero **B676B65174** ;

La sottoscritta, che svolge, ai sensi dell'art.5 della Legge n.241/1990, le funzioni di Responsabile del Procedimento, provvederà alla sottoscrizione della tutta la documentazione necessaria per formalizzare l'affidamento;

La sottoscritta, Responsabile del Procedimento, avrà cura di provvedere alla pubblicazione dell'avviso di post-informazione sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente e ad assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n.33/2013, come modificato dal D.Lgs. n.97/2016 e sulla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, di cui alla Legge n.190/2012, anche con riferimento alle misure di prevenzione stabilite nel PTPC, nonché a conformare la propria condotta ai principi di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa anche ai fini di quanto previsto dagli artt. 5,6 e 7 del DPR n.62/2013 e del Codice di Comportamento dell'Ente;

La *governance* e l'esecuzione del contratto sono dirette dal Responsabile del Procedimento, che dovrà svolgere tutte le attività di monitoraggio e verifica della regolare esecuzione dell'ordinativo di fornitura e controllare i livelli di qualità delle prestazioni;

La Sottoscritta **Maura Cotti**, Responsabile del Procedimento, provvederà agli adempimenti di competenza, fermo restando quanto previsto dall'art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i., introdotto dalla Legge 6 novembre 2012 n.190, il quale stabilisce che il Responsabile del Procedimento debba astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

La Responsabile
Unità Territoriale Verbano Cusio Ossola
Maura Cotti